



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015
5318 09/12/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5000 09/12/2024 del _____

DIREZIONE I Servizi legali e del personale
SERVIZIO Servizi informatici

OGGETTO: Affidamento alla ditta Xenia Gestione Documentale srl del servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di "Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage" (periodo 01/01/2025-28/02/2025). Importo € 5.233,80 IVA compresa. -

CIG: Z96399723A

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 22/01/2024 relativo all'approvazione della nuova Struttura organizzativa dell'Ente (Organigramma) e del nuovo Funzionigramma;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione "Servizi legali e del personale", con consecutiva competenza quindi alla sottoscrizione del presente atto;

Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n.2 del 27.05.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale n.123 del 14/06/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, ai sensi dell'art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto Visto l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano le decisioni di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerato che la ditta Xenia Gestione Documentale s.r.l. ha fornito il servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di "Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage"

Che l'affidamento del servizio scadrà il 31/12/2024;

Che in data 22/12/2023 l'Ente ha aderito all' "Accordo Quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi di system management per le pubbliche amministrazioni ex art. 54 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016", con D.D. n. 5258;

Che i servizi di system management dell'Accordo Quadro prevedono la realizzazione di una piattaforma unica integrata di flusso documentale, protocollo elettronico, contabilità finanziaria, gestione giuridica del personale e gestione determinazioni;

Che lo sviluppo dei servizi succitati e la messa in esercizio degli stessi è stata variata come da cronoprogramma viste le difficoltà riscontrate nella migrazione dei dati ed è stata spostata a marzo 2025;

Che è necessario e conveniente assicurare continuità e uniformità del servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di "Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage"

Che la ditta continuerà a garantire il funzionamento del servizio;

Che tutti i servizi oggetto della fornitura della ditta Xenia Gestione Documentale s.r.l. sono stati ritenuti soddisfacenti da parte dell'Ente;

Che pertanto per il periodo dal 01/01/2025 al 28/02/2025 l'importo occorrente, trova copertura finanziaria sul Cap. 1610 dell'Esercizio 2024 e che trattasi di "spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Ritenuto che l'importo di cui si propone l'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad € 5.233,80 IVA compresa, è congruo e che trattasi di servizi essenziali ed inderogabili per il funzionamento dell'Ente

Che l'importo per garantire il servizio di cui all'oggetto, agli stessi patti e condizioni, per la durata di mesi 2 è pari ad € 5.233,80 IVA compresa, a decorrere dall'attivazione;

Considerato che occorre procedere all'impegno della somma di € 5.233,80 sul Cap.1610;

Dato atto che:

- l'acquisto di cui trattasi non è soggetto all'inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026, atteso che l'importo degli stessi è inferiore alla soglia di euro 140.000,00 oltre Iva prevista dall'art.37, comma3, del D.Lgs.n.36/2023;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per garantire la funzionalità dei Servizi e degli Uffici di tutta la Città Metropolitana di Messina.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art.11, comma1, e dell'art.57 comma1 del D.Lgs. n.36/2023, all'affidamento di cui trattasi si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento;

Visto l'art.48, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023 secondo cui *"Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

Atteso che in virtù del predetto art.48 del D. Lgs. n.36/2023 sono vigenti:

-l'art.1 – comma 449 – della Legge n°296/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n°300 sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro.

Le restanti Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30/03/2001, n°165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti possono ricorrere alle Convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ;

- la Legge135/2012 di conversione con modifiche del D.L. n°95/2012, la quale prevede che I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Verificato che: risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art.1, comma 512, della legge n°208/15 e ss.mm.ii. Secondo il quale "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip s.p.a o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e di servizi disponibili presso gli stessi soggetti e pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari è necessario procedere all'acquisto "Tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip s.p.a. o dei soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali."

Considerato che

- ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, "le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del predetto decreto";
- ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023 "Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'art. 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4 lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici";
- ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023 "Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'art. 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentati con gli Albi di cui ai commi 1 e 2";

Considerato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione):

Comma 11- In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Rilevato che in relazione all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 le prestazioni in oggetto non presentano carattere transfrontaliero certo;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti e della L.R. n. 12/2011 nel testo aggiornato dalla L.R. n. 12/2023;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: "fornitura, servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di "Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage" (periodo 01/01/2025-28/02/2025) il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 – comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento

RITENUTO CHE

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 - può procedersi mediante affidamento diretto all'acquisto della fornitura servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di "Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage" (periodo 01/01/2025-28/02/2025)., anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in possesso dei requisiti generali e/o speciali previsti dal Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023,

Visto ,ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D. Leg.vo 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Appurato che in base all'art. 48, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 "ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice". Da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sotto-soglia europea si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 D.Lgs. n. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto, dato l'importo, non è suddiviso in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Ritenuto – per le motivazioni e secondo i criteri e le modalità sopra esposti - di procedere alla proroga tecnica alla ditta Xenia Gestione Documentale s.r.l. del servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di "Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage" (periodo 01/01/2025-28/02/2025).

Precisato che

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, come disciplinati dagli articoli 94, 95 e (100) del D. Lgs. n. 36/2023, sono stati attestati da parte dell'affidatario, sulla quale saranno effettuate le relative verifiche ai sensi del predetto articolo, previo sorteggio di un campione individuato ai sensi della Direttiva del Segretario Generale n. 1/2024;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Ritenuto con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola per la seguente motivazione in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento che si verifichi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto che l'importo di cui si propone l'assunzione dell'impegno di spesa, pari a € 5.233,80 IVA compresa, è congruo;

Rilevata l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente, anche in qualità di RUP, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Nuovo Codice dei Contratti;

Visto:

- l'art. 18 – comma 1 - del D. Lgs. n. 36/2023 secondo il quale "Il contratto è stipulato...omissis...in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82,...omissis...oppure mediante scrittura privata. Omissis...per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.Omissis...”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Messina;

Visto il vigente Regolamento di Disciplina dell’Ordinamento Finanziario e Contabile;

Vista l'allegata dichiarazione relativa alla clausola di Pantouflage, sottoscritta dalla ditta Xenia Gestione Documentale S.r.L.;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis co 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate, di:

Procedere all'affidamento in proroga tecnica alla ditta Xenia Gestione Documentale s.r.l., P.iva 04541720878, del servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell’Ente, del servizio di “Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage” (periodo 01/01/2025-28/02/2025).
– Importo € 5.233,80 I.V.A. compresa

Approvare la spesa complessiva di € 5.233,80 Iva compresa ai sensi di legge;

Prendere atto che l'affidatario ha dichiarato, ai sensi dell’art. 52, comma1, del D.Lgs. n. 36/2023, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, come disciplinati dagli articoli 94, 95 e (100) del D. Lgs. N36/2023;

Dare atto, altresì che come richiesto dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, il suddetto operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17 – commi 1 e 2 – del predetto D.Lgs;

Impegnare a favore della ditta Xenia Gestione Documentale s.r.l. la somma di € 5.233,80 IVA compresa nel Bilancio 2024 sul Cap.1610, tenuto conto che trattasi di servizi essenziali ed inderogabili per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente:

Missione	1	Programma	3	Titolo	1	Macroagg	
Cap.	1610	Descrizione	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA				
SIOPE		CIG	Z96399723A		CUP		
Creditore	Xenia Gestione Documentale s.r.l.						
Causale	manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente, del servizio di “Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage” (periodo 01/01/2025-28/02/2025).						
Modalità Finanz.	Esercizio 2024						
Imp./Prenot		Importo	€ 5.233,80				

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2024		1610		2024

Accertare, ai sensi dell'articolo 183, co. 8, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2025	€ 5.233,80

Provvedere con atti successivi al pagamento delle fatture della ditta Xenia Gestione Documentale s.r.l.;

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Pubblicare sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione di I livello "Bandi di gara e Contratti" ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii la presente determinazione a contrarre;

Dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE)n 2016/679 del 27 aprile 2013;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Rendere noto ai sensi della L.R. 7/2019 che il responsabile dell'istruttoria è il signor Caracciolo Roberto, tel. 090/7761413, e-mail: roberto2@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it e il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa tel. 090/7761325, e-mail: g.lamalfa@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all' Albo Pretorio – presso TAR o entro 120 gg. Presso il Presidente della regione Sicilia.

Il Dirigente
Dott. Giorgio La Malfa
firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 21 del D.Lgs. n. 82/2005(Codice Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.